



PROVINCIA DI LATINA
SETTORE AVVOCATURA
AVVISO PUBBLICO

**PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI
ALLA PROVINCIA DI LATINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI**

SI RENDE NOTO CHE

In esecuzione al Determinazione del Dirigente del Settore Avvocatura n. 809 del 07/11/2024 ed in conformità del Regolamento “per il conferimento di incarichi legali esterni” approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 30/11/2021 viene istituito, in modalità digitale, l'elenco degli Avvocati esterni finalizzato:

- 1) Al conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 36/2023 (Codice degli appalti);
- 2) All'affidamento di servizi legali di cui all'articolo 56 nei limiti di importo di cui all'art. 50 del Codice degli appalti.

Art. 1 – ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI

Attraverso l'istituzione del suddetto elenco di Avvocati l'Amministrazione intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nell'attività contrattuale, assicurando, altresì, il rispetto dei principi cardine del codice degli appalti di cui al titolo I del D.Lgs. 36/2023 disciplinando le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono tutti gli incarichi di assistenza, consulenza, difesa e rappresentanza dell'ente in sede sia stragiudiziale sia giudiziale, in ogni fase e grado del giudizio anche esecutivi e di ottemperanza, conferiti a professionisti dalla Provincia. Ai fini della difesa tecnica la Provincia di Latina si avvale, in via prioritaria, dei propri dipendenti abilitati alla professione di Avvocato ed iscritti nell'apposito Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 247/2012.

È consentito affidare incarichi professionali a legali esterni limitatamente a prestazioni ed attività per le quali l'Avvocatura provinciale non è in grado di rappresentare l'Ente in giudizio per la natura della materia o la particolare rilevanza o delicatezza degli interessi pubblici o quando, in base ad una valutazione della questione legale, sussista un'ipotesi di conflitto di interessi, quando risulti inopportuna o incompatibile la difesa dell'ente da parte dell'avvocatura interna nonché in caso di particolare carico di lavoro o carenza di organico presso l'avvocatura interna all'ente, o che comunque rendono opportuno rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione e/o esperienza, oltre che per l'eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro.

L'Elenco è aperto ed è articolato nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A) CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO: Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Stato (C.D.S.) – Tribunale Superiore delle acque Pubbliche (T.S.A.P.);

Sezione B) CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale –



PROVINCIA DI LATINA

Corte d'Appello – Cassazione Civile – Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) – Tribunale Superiore delle acque Pubbliche (T.S.A.P.);

- Sezione C) CONTENZIOSO LAVORISTICO:** Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del Lavoro, Corte d'Appello – Cassazione Civile;
- Sezione D) CONTENZIOSO PENALE:** Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello – Cassazione Penale;
- Sezione E) CONTENZIOSO TRIBUTARIO:** Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie;
- Sezione F) SEZIONE SPECIALE IN MATERIA AMBIENTALE:** Controversie Amministrative, civilistiche e reati ambientali;
- Sezione G) SEZIONE SPECIALE IN MATERIA SOCIETARIA:** Controversie in materia di diritto commerciale, bancario, societario e fallimentare;
- Sezione H) SEZIONE SPECIALE IN MATERIA DI APPALTI E LAVORI PUBBLICI:** Controversie Amministrative, civilistiche e penali.

È CONSENTITA L'ISCRIZIONE IN MAX 3 SEZIONI.

Gli avvocati abilitati al patrocinio presso le magistrature superiori, devono indicare il possesso di tale requisito nell'apposito campo predisposto nei documenti di iscrizione all'albo (Allegato A).

L'iscrizione nell'elenco non comporta per l'Amministrazione alcun obbligo di conferire incarichi ai professionisti iscritti.

Art. 2 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI GENERALI

Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell'inserimento nell'elenco di Avvocati, i soggetti singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- 1) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- 2) godimento dei diritti civili e politici;
- 3) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- 4) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni;
- 5) iscrizione albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori per l'iscrizione nelle relative sub-sezioni;
- 6) assenza di cause ostantive a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013;
- 7) assenza di condanne penali ed assenza di provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinare e/o sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- 8) assenza di cause conflitto di interesse in ordine all'incarico affidato, in relazione anche a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense;
- 9) non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro la Provincia di Latina;
- 10) assenza di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque assenza di incarichi ad ex dipendenti della Provincia di Latina nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con la Provincia ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 21 del D.Lgs.



PROVINCIA DI LATINA

39/2013 e dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;

- 11) attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmente resa e di assumere tale responsabilità anche per i propri collaboratori
- 12) essere in possesso, al momento del conferimento dell'incarico, una adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016, in G.U.n.238 dell'11 ottobre 2016, recante "Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti da/l'esercizio della professione di avvocato". Per le associazioni professionali la polizza di responsabilità professionale potrà essere intestata all'associazione;
- 13) essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023;
- 14) non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale comunque accertato;
- 15) assumere l'obbligo di astenersi, una volta ricevuto l'incarico, per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco e nei due anni successivi al completamento dell'ultimo incarico ricevuto dalla Provincia di Latina, dal prestare attività professionale, quando questa determini un conflitto con gli interessi della Provincia stessa.

Art. 3 – DOMANDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum, con le modalità indicate all'art. 1 del presente avviso.

Per l'iscrizione è richiesta la trasmissione della seguente documentazione (firmata digitalmente) con le modalità di cui all'art. 4 del presente avviso **TASSATIVAMENTE** tramite PEC della Provincia di Latina ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it:

a) Allegato A) – Istanza d'iscrizione e dichiarazione requisiti generali e Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori e, ove in possesso, con indicazione della data di conseguimento della stessa;
- assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari comminate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- codice fiscale e numero partita IVA;
- dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro la Provincia di Latina o in conflitto con gli interessi della Provincia medesima per la durata del rapporto instaurato;
- dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento e, per quanto compatibili, delle prescrizioni del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Latina (pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente) e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013;
- impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;



PROVINCIA DI LATINA

- impegno a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- dichiarazione di insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dall'art.20 del D.Lgs. 39/2013;
- dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Provincia di Latina nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con la Provincia ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 e dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;

b) curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo a cui si chiede l'iscrizione – Esplicitare: materie di interesse e specializzazione, principali incarichi professionali ricevuti e loro esito e pubblicazioni.

c) copia della Polizza per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. I documenti sopra indicati ed ogni altro documento ritenuto utile vanno sottoscritti digitalmente dal professionista richiedente l'iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente. Resta comunque ferma l'iscrizione in max 3 sezioni anche per gli studi associati.

Art. 4 – PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'ISCRIZIONE

Tutta la documentazione necessaria per effettuare l'iscrizione è scaricabile e fruibile, oltre che dall'Albo Pretorio on line della Provincia di Latina, anche attraverso l'apposita sezione "Bandi di gara e Contratti" di "Amministrazione Trasparente" raggiungibile attraverso il seguente link: <https://www.provincia.latina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11943>. In tali spazi sono quindi rilevabili:

- il presente avviso pubblico di istituzione elenco Avvocati;
- l'Allegato A) – Istanza d'iscrizione e dichiarazione requisiti generali e Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'allegato B) – Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- la Determinazione Dirigenziale del Settore Avvocatura n. 809 del 07/11/2024 con cui si approva la costituzione e tenuta, in modalità digitale, dell'elenco degli Avvocati esterni finalizzato al conferimento di incarichi di assistenza e patrocinio, anche presso le giurisdizioni superiori, per prestazioni di rappresentanza e difesa in giudizio in controversie nelle quali la Provincia di Latina è parte;
- regolamento per il conferimento di incarichi legali esterni adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 30/11/2021;

NON SONO AMMESSE DOMANDE IN FORMA CARTACEA

Le richieste di iscrizione devono pervenire esclusivamente attraverso POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) sulla casella ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it.

Art. 5 – MODALITÀ D'ISCRIZIONE

L'Avvocato che intende iscriversi dovrà pertanto trasmettere tutta la documentazione necessaria, firmata digitalmente, attraverso PEC (ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it).

Qualsiasi documento trasmesso dal professionista, in relazione alla presente procedura, dovrà essere sottoscritto con la firma digitale.



PROVINCIA DI LATINA

Al fine di evitare problemi in fase di trasmissione e ricezione della documentazione, si invitano i professionisti a verificare che la stessa abbia dimensioni contenute, evitando, al proposito, scansioni a colori.

Art. 6 – DURATA DELL'ISCRIZIONE. AGGIORNAMENTO PERIODICO DEGLI ELENCHI

L'iscrizione all'elenco degli Avvocati ha **validità triennale**.

La presentazione delle domande è sempre ammessa con le modalità indicate nel presente avviso pubblico di istituzione che, pertanto, sarà pubblicato in maniera permanente sul sito www.provincia.latina.it unitamente alla modulistica necessaria per l'iscrizione. Le nuove iscrizioni sono esaminate e disposte con cadenza semestrale (al 30/06 ed al 31/12 di ogni anno) secondo quanto previsto da specifico avviso pubblicato in via permanente nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale.

Comunque decorsi 3 (tre) anni il Settore Avvocatura provvederà alla ricostituzione dell'elenco mediante pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.

I professionisti iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data dell'evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l'iscrizione al suddetto elenco, pena la cancellazione dal medesimo.

L'inclusione nell'elenco, in ogni caso, non costituisce diritto al conferimento degli affidamenti da parte degli operatori iscritti.

La prima pubblicazione dell'Elenco degli Avvocati abilitati avverrà decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Da tale data decade l'efficacia del precedente Elenco degli Avvocati della Provincia di Latina.

Art. 7 – COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA D'ISCRIZIONE

L'Amministrazione provvede all'esame delle richieste di iscrizione dei professionisti pervenute, complete di tutta la documentazione prescritta, seguendo l'ordine progressivo di arrivo, con le modalità indicate nel presente avviso pubblico.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa o conforme alle prescrizioni, il procedimento di iscrizione viene sospeso.

L'Amministrazione, pertanto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10 - bis della Legge 241/1990, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Decorso tale termine, in difetto di riscontro o qualora la documentazione integrativa non risulti conforme alle prescrizioni, l'istanza di iscrizione viene respinta.

Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione, opportunamente motivato, ovvero l'accoglimento dell'istanza di iscrizione viene comunicato a mezzo PEC al soggetto interessato.

L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla verifica della regolarità contributiva in capo al professionista e alla veridicità delle dichiarazioni rese.

L'amministrazione provinciale si riserva di procedere periodicamente a verifiche, anche a campione, ai sensi dell'art. 71, D.P.R. n.445/2000, al fine di accertare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal Professionista, provvedendone, nel caso di esito negativo delle suddette verifiche, alla cancellazione dall'Elenco ed eventualmente alla segnalazione alle autorità competenti.



PROVINCIA DI LATINA

In sede di affidamento d'incarico l'Amministrazione provvederà, contestualmente, a verificare quanto dichiarato nella domanda di iscrizione ai fini dell'inserimento nell'elenco con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, non si procederà all'affidamento dell'incarico assegnato e verrà effettuata d'ufficio la cancellazione dall'Elenco e la denuncia alle autorità competenti.

Art. 8 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio su apposita valutazione della stazione appaltante, previa adozione di specifico provvedimento, nei seguenti casi:

1. carenza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco ed in particolare nel caso in cui insorga uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti del D.lgs 36/2023;
2. abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
3. abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
4. non abbia assolto con puntualità e diligenza l'incarico affidato;
5. si sia reso responsabile di gravi inadempienze, negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente avviso, con le norme deontologiche o con quelle che regolano l'attività forense;
6. si trovi in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente;
7. abbia pendente contenzioso o abbiano assunto incarico legale contro la Provincia di Latina, sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti come previsto dall'articolo 68 del Codice Deontologico Forense;
8. mancata manifestazione della volontà di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco, come disciplinato dall'art. 6;
9. mancata comunicazione tempestiva di qualsiasi variazione dei requisiti per l'iscrizione;
10. cessazione dell'attività;
11. per formale richiesta dell'interessato;
12. abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico.
13. gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

La sussistenza di uno dei motivi di cancellazione sarà resa nota al Professionista interessato con apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione. Nella comunicazione verrà dato conto dell'intenzione di procedere alla cancellazione e della facoltà da parte del Professionista di far pervenire le proprie osservazioni entro un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Trascorso inutilmente detto termine, oppure nel caso in cui non si ritenga di accogliere le suddette osservazioni, il Comune di Corigliano-Rossano procederà alla cancellazione del Professionista dall'Elenco, dandone comunicazione all'interessato con le modalità precedentemente indicate, modificando conseguentemente l'Elenco pubblicato.

Art. 10 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati personali avverrà nei limiti indicati nel documento informativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), allegato al presente avviso.

L'Elenco, approvato con Determinazione dirigenziale, sarà pubblicato con cadenza semestrale all'Albo Pretorio on line della Provincia di Latina, sul profilo del committente nella sezione ***“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”*** e conterrà per ciascun professionista i seguenti dati:



PROVINCIA DI LATINA

- Nome e Cognome o Ragione sociale.

La prima pubblicazione dell'elenco avverrà decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Provincia di Latina all'albo pretorio, in *"Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Atti delle Amministrazioni aggiudicatrice e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura"*. Il medesimo verrà trasmesso al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Avvocati ed agli Ordini degli Avvocati delle Province del Lazio per l'eventuale divulgazione agli iscritti e pubblicazione nei rispettivi albi.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste al Settore Avvocatura nella persona del Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Sara Monacelli tel. 0773401331, email s.monacelli@provincia.latina.it.

Il Dirigente del Settore Avvocatura
f.to Avv. Claudia Di Troia